



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.77 del Reg. Data 05-09-2019	Oggetto: L.R. 18/96 - DGR N. 212 DEL 04/03/2019 - DDPF N. 33 DEL 15/03/2019 - RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE DI ASCOLI PICENO (REP. 29248 DEL 12/12/2016) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (16 SETTEMBRE 2019 - 30 GIUGNO 2020). INDIRIZZI.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 09:15, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dei Servizi Demografici, qui di seguito integralmente riportata

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni nazionali:

- le norme costituzionali 2, 3, 34 e 38 le quali si applicano al diritto all'educazione garantita dallo Stato e cioè allo studio ed all'istruzione garantito dallo Stato (vedi C.Cost. 80/2010) e non dagli enti locali (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n° 655);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13.12.2006, e vincolante per l'Italia (a seguito della ratifica avvenuta con legge 3.3.2009 n. 18), secondo cui, all'art. 7, comma 2, *"in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente"*
- l'art. 24 della citata Convenzione, in base alla quale gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, e, nell'attuazione di tale diritto, devono assicurare che venga fornito **“un accomodamento ragionevole”** in funzione dei bisogni di ciascuno e *"siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione"*
- l'art. 2 della stessa Convenzione, la quale chiarisce che: *"per "accomodamento ragionevole" si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che **non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.**”;*
- Legge n°104/1992 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;*
- Legge n°162/1998 *“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;*
- La legge n.107 del 13/07/2015 recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;*
- Il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, ad oggetto *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;*
- Il D.Lgs. n. 96 del 07 agosto 2019, con il quale sono state approvate le modifiche integrative e correttive al predetto D.Lgs. n°66/2017;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

- L.R. n. 18/1996 ad oggetto *“Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità”;*
- le LL.RR. 21/11/2000, n. 28 e 25/11/2002, n. 25, che modificano ed integrano la citata L.R. n. 18/96;
- la legge n. 328 dell'08/11/2000 avente ad oggetto *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;*
- la L.R. n. 34 del 18/12/2001 avente ad oggetto *“Promozione e sviluppo della cooperazione sociale”* e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 32 del 01/12/2014 avente ad oggetto *“Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”* e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO CHE:

- sia la L. n°328/2000 (in particolare l'art. 14) che il D.Lgs. n°66/2017, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n°96/2019 (in particolare l'art. 5), stabiliscono, tra l'altro, che gli enti locali devono provvedere ad assicurare, **“nei limiti delle risorse disponibili”**, gli interventi necessari per garantire l'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili, tra cui l'assegnazione di personale per l'autonomia e per la comunicazione e il servizio di trasporto;
- le risorse disponibili, quindi, rappresentano un limite espressamente previsto per l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona disabile;
- pertanto, la riduzione del monte ore di assistenza specialistica, operata rispetto alla proposta formulata nella diagnosi funzionale, se determinata dalle esigenze di bilancio, non può che essere considerata rispettosa del dato normativo di rango superiore, salvo che ciò si riveli irragionevole alla luce delle risorse disponibili stesse o di altri parametri” (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n°655);

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche, già a partire dal 2015, aveva ridimensionato la tipologia di interventi da ammettere ai finanziamenti di cui alla L.R. 18/96, con conseguente rideterminazione dei fondi da erogare ai Comuni;
- con DGR n.1229 del 17/10/2016 venivano infatti individuati i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto delle risorse relativamente all'anno 2016 e precisamente:
 - a) non c'è più la distinzione tra piani singoli o associati;
 - b) la percentuale di cofinanziamento dell'intervento di integrazione diventa uguale per tutti gli ordini e gradi della scuola
 - c) le borse lavoro socio-assistenziali e le borse lavoro di pre-inserimento lavorativo di cui all'art. 17 della L.R. n°18/96 vengono sostituite dai "tirocini di inclusione sociale" di cui alla DGR n°293/2016, abrogata, nel 2018, dalla vigente DGR n°583/2018
 - d) per i predetti tirocini viene previsto un contributo corrispondente al 90 % dell'indennità mensile ammessa a finanziamento
 - e) per gli interventi del SADE e del SAS viene ripartito in quota proporzionale e in percentuale variabile l'ammontare residuo del fondo dopo l'individuazione del contributo destinato ai tirocini
 - f) qualora la quota regionale concessa per i tirocini fosse maggiore rispetto alla spesa sostenuta dal Comune, la stessa potrà essere utilizzata per finanziare sia il SADE che il SAS;

VISTO CHE:

- la Regione Marche ha adottato con DGR n. 212 del 04/03/2019, in analogia e continuità con quanto previsto nella predetta DGR n.1229/2016 (per l'anno 2016), nella DGR n.874 del 24/07/2017 (per l'anno 2017) e nella DGR n.1031 del 23/07/2018 (per l'anno 2018), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità anche per l'anno 2019, nella quale non si precisa la percentuale variabile di cofinanziamento che sarà destinata ai servizi di ADE e di AS ma solo quella destinata ai TIS (tirocini di inclusione sociale);
- con DDPF n°33 del 15/03/2019 – Allegato "A" – la Regione Marche ha stabilito che, pur avendo reperito i fondi sui quali è stata assunta regolare prenotazione di impegno di spesa a carico del bilancio 2019/2021 – annualità 2019, tuttavia la determinazione del budget 2019 sarà effettuata solo dopo che i Comuni avranno rendicontato la spesa per gli interventi realizzati nel 2018;

VISTO CHE:

- l'Ambito n°22, di cui il Comune di Maltignano fa parte, ha esperito una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la prestazione di servizi di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili nei Comuni dell'ambito Territoriale Sociale XXII;
- il comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, comunicava di aver aggiudicato, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, la procedura aperta alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), per la durata di 36 mesi e con facoltà di proroga per altri 12 mesi;
- con nota prot. n. 63029 del 13/09/2016, il Comune di Ascoli Piceno, nel comunicare l'esito dei controlli sulla ditta aggiudicataria, invitava le amministrazioni comunali interessate, nelle more della sottoscrizione del predetto Accordo Quadro da parte del Comune di Ascoli Piceno, a procedere secondo l'art. 23 del Capitolato tecnico, il quale espressamente prevede:

Articolo 23 Stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all'ATS n. XXII, all'esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara. L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all'ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell'A. Q.
- nel disciplinare di gara è previsto che:
 - *la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);*
 - *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;*
 - *con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*
 - *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*

DELIBERA DI GIUNTA n.77 del 05-09-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
 - ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
 - i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;
 - il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- l'accordo quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 12.12.2016 e registrato con numero di Repertorio 29248;

VISTE e RICHIAMATE:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 novembre 2000, n. 28;
- la DGR n. 212 del 04/03/2019 ad oggetto "Interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità – Criteri e modalità di attuazione degli interventi – Anno 2019";
- il DDPF n. 33 del 15/03/2019 relativo a "DGR n.212/2019 – Tempi e modalità per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità – anno 2019 – Prenotazione di impegno";

RITENUTO di dover ri-programmare il SAS sulla base delle richieste pervenute, tenendo conto delle disposizioni normative sopra richiamate e delle disponibilità economiche stanziare in bilancio;

VERIFICATO, in base alla documentazione acquisita ed esistente agli atti, che tutti coloro i quali vengono proposti per l'inserimento nel Piano sono in possesso dei requisiti per poter beneficiare degli interventi di cui alla L.R. n. 18/1996;

DATO ATTO che i fondi per la finalità in oggetto sono stati già assegnati al sottoscritto responsabile del Servizio con deliberazione n°23 del 28/03/2019 e trovano stanziamento ai capitoli 1945.7 e 1945.8 del bilancio del c.e.f. e del bilancio 2020;

PROPONE

- 1) **Di prevedere**, per l'anno 2019, come già disposto con deliberazione di G.C. n°68 del 11/07/2019, l'erogazione del servizio di integrazione scolastica – art. 14, comma 2, L.R. n. 18/1996 nei confronti di n°5 alunni diversamente abili;
- 2) **Di aderire**, per quanto concerne la riattivazione del predetto servizio con riferimento all'A.S. 2019/2020, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), Accordo sottoscritto in data 12.12.2016 e Repertoriato al n°29248, valido per 36 mesi e con facoltà di proroga di altri 12 mesi;
- 3) **Di prendere atto** che, come stabilito nel disciplinare di gara:
 - L'adesione all'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune;
 - i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata; con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
 - il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;
 - i singoli contratti stipulati dovranno essere identificati con un CIG derivato, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
 - al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
 - i prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;
 - il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

- 4) **Di approvare**, ai fini della riattivazione del servizio in oggetto con riferimento all'A.S. 2019/2020, i seguenti indirizzi:
- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado)**, tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno, delle richieste della competente Direzione Didattica e delle presunte ore di sostegno che verranno assegnate, nonché delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2019/2021, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, si propone di assegnare a R.L., disabile in situazione di gravità frequentante la Classe 5[^] della scuola primaria, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano (prot. comunale n°0005393 del 20/06/2019), quantificabile in max 6 ore settimanali. Per gli alunni R.G. e P.E., invece, alunni in situazione di gravità frequentanti la scuola dell'infanzia, non potendo prevedere i giorni e gli orari in cui si assenteranno da scuola per sottoporsi ad eventuali terapie ed essendo in ogni caso rinviato al mese di ottobre il servizio di mensa scolastica e quindi il prolungamento dell'orario didattico, si propone di assegnare ad entrambi un monte ore iniziale di 9 ore settimanali, rinviando ad un momento successivo l'eventuale adeguamento dello stesso. Con riguardo a quest'ultima ipotesi, si precisa che le modifiche al monte ore settimanale già assegnato, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico e in ogni caso non potranno ;
 - **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado**, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., frequentante la Classe 3[^] dell'IPSEOA, lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2018/2019 ossia max 6 ore settimanali, così come richiesto dall'Istituto Scolastico, e di assegnare invece all'alunno M.C., frequentante la classe 5[^] dell'ITIS, max 6 ore settimanali rispetto alle 8 richieste dalla competente Direzione Scolastica, visto l'elevato numero di assenze registrate anche nell'A.S. 2018/2019. Con riguardo a tale ultima ipotesi, si stabilisce in via generale che, laddove dovessero verificarsi numerose e ripetute assenze ingiustificate, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Anche con riferimento al SAS presso le scuole secondarie di secondo grado, si precisa che eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle competenti Istituzioni Scolastiche;
 - **di riattivare il SAS a partire dal 16 settembre 2019;**
- 5) **Di dare atto** che i beneficiari dell'intervento di che trattasi sono tutti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, nonché di quella che certifica, relativamente a taluni soggetti, il requisito della gravità;
- 6) **Di prevedere**, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, una spesa complessiva presunta pari a circa 23.000,00 euro, la quale, tuttavia, potrebbe subire degli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, in base all'eventuale mutamento della situazione degli alunni assistiti o a specifiche richieste di intervento da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche;
- 7) **Di dare atto** che la percentuale di cofinanziamento regionale è variabile e non è noto il suo ammontare, sicché la spesa a carico della Regione Marche in questa sede non viene prevista;
- 8) **Di dare atto** che la spesa complessiva presunta di 23.000,00 euro trova stanziamento quanto a 8.500,00 euro al capitolo 1945.7 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 e quanto a 14.500,00 € al capitolo 1945.7 del bilancio 2019/2021 annualità 2020;
- 9) **Di dare mandato** al sottoscritto Responsabile del Servizio Servizi Sociali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione al deliberato, nel rispetto degli indirizzi che l'amministrazione impartirà, compreso l'affidamento alla cooperativa aggiudicataria dell'Accordo Quadro della gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano;
- 10) **Di dare atto** che i dati sensibili saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679;
- 11) **Di rinviare**, infine, l'eventuale adeguamento delle previsioni di spesa e/o la diversa programmazione e articolazione degli interventi di cui al presente provvedimento alla comunicazione, da parte della Regione Marche, del cofinanziamento che verrà concesso al Comune di Maltignano con riferimento all'anno 2019;
- 12) **Di proporre**, stante l'imminente inizio dell'A.S. 2019/2020, l'immediata eseguibilità della deliberazione, al fine di poter ri-programmare e riattivare il SAS.

Sulla sujestesa proposta di deliberazione si esprimono i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. Data: 05/09/2019 F.to Dott.ssa Paola D'Emidio

Parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole. Data: 05/09/2019 F.to Rag. Simona Simoni";

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Sociali riportata in narrativa e di richiamarla quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990;

Di prevedere, per l'anno 2019, come già disposto con deliberazione di G.C. n°68 del 11/07/2019, l'erogazione del servizio di integrazione scolastica – art. 14, comma 2, L.R. n. 18/1996 nei confronti di n°5 alunni diversamente abili;

Di aderire, per quanto concerne la riattivazione del predetto servizio con riferimento all'A.S. 2019/2020, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), Accordo sottoscritto in data 12.12.2016 e Repertoriato al n°29248, valido per 36 mesi e con facoltà di proroga di altri 12 mesi;

Di prendere atto che, come stabilito nel disciplinare di gara:

- *L'adesione all'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune;*
- *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata; con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*
- *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*
- *i singoli contratti stipulati dovranno essere identificati con un CIG derivato, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;*
- *al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;*
- *i prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;*
- *il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.*

Di approvare, ai fini della riattivazione del servizio in oggetto con riferimento all'A.S. 2019/2020, i seguenti indirizzi:

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado)**, tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno, delle richieste della competente Direzione Didattica e delle presunte ore di sostegno che verranno assegnate, nonché delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2019/2021, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, si stabilisce di assegnare a R.L., disabile in situazione di gravità frequentante la Classe 5[^] della scuola primaria, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano (prot. comunale n°0005393 del 20/06/2019), quantificabile in max 6 ore settimanali. Per gli alunni R.G. e P.E., invece, alunni in situazione di gravità frequentanti la scuola dell'infanzia, non potendo prevedere i giorni e gli orari in cui si assenteranno da scuola per sottoporsi ad eventuali terapie ed essendo in ogni caso rinviato al mese di ottobre il servizio di mensa scolastica e quindi il prolungamento dell'orario didattico, si stabilisce di assegnare ad entrambi un monte ore iniziale di 9 ore settimanali, rinviando ad un momento successivo l'eventuale adeguamento dello stesso.

Con riguardo a quest'ultima ipotesi, si precisa che le modifiche al monte ore settimanale già assegnato, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico e in ogni caso non potranno ;

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado**, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., frequentante la Classe 3[^] dell'IPSEOA, lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2018/2019 ossia max 6 ore settimanali, così come richiesto dall'Istituto Scolastico, e di assegnare invece all'alunno M.C., frequentante la classe 5[^] dell'ITIS, max 6 ore settimanali rispetto alle 8 richieste dalla competente Direzione Scolastica, visto l'elevato numero di assenze registrate anche nell'A.S. 2018/2019. Con riguardo a tale ultima ipotesi, si stabilisce in via generale che, laddove dovessero verificarsi numerose e ripetute assenze ingiustificate, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Anche con riferimento al SAS presso le scuole secondarie di secondo grado, si precisa che eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle competenti Istituzioni Scolastiche;
- **di riattivare il SAS a partire dal 16 settembre 2019;**

Di dare atto che i beneficiari dell'intervento di che trattasi sono tutti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, nonché di quella che certifica, relativamente a taluni soggetti, il requisito della gravità;

Di prevedere, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, una spesa complessiva presunta pari a circa 23.000,00 euro, la quale, tuttavia, potrebbe subire degli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, in base all'eventuale mutamento della situazione degli alunni assistiti o a specifiche richieste di intervento da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche;

Di dare atto che la percentuale di cofinanziamento regionale è variabile e non è noto il suo ammontare, sicché la spesa a carico della Regione Marche in questa sede non viene prevista;

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di 23.000,00 euro trova stanziamento quanto a 8.500,00 euro al capitolo 1945.7 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 e quanto a 14.500,00 € al capitolo 1945.7 del bilancio 2019/2021 annualità 2020;

Di dare mandato al sottoscritto Responsabile del Servizio Servizi Sociali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione al deliberato, nel rispetto degli indirizzi che l'amministrazione impartirà, compreso l'affidamento alla cooperativa aggiudicataria dell'Accordo Quadro della gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano;

Di dare atto che i dati sensibili saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679;

Di rinviare, infine, l'eventuale adeguamento delle previsioni di spesa e/o la diversa programmazione e articolazione degli interventi di cui al presente provvedimento alla comunicazione, da parte della Regione Marche, del cofinanziamento che verrà concesso al Comune di Maltignano con riferimento all'anno 2019.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'imminente inizio dell'anno Scolastico 2019/2020
con separata votazione unanime legalmente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 03-10-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 769 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 8611 del 03-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-09-2019 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 03-10-2019 al 18-10-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 19-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 03-10-2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---